



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**DIREZIONE CENTRALE POLITICHE DEL LAVORO E WELFARE**  
Settore Lavoro Contrattazione e Relazioni Sindacali

Roma, 04/05/2020  
Prot. 0002875

**Oggetto:** INPS - rapporto tra integrazione salariale CIGO-FIS-CIGD e malattia

-----

L'INPS, nel Messaggio n. 1822/2020, ha proceduto ad un'interessante ricognizione delle disposizioni vigenti sulla corretta definizione del rapporto intercorrente tra i diversi trattamenti di integrazione salariale e l'indennità di malattia.

In particolare, la disciplina di dettaglio è contenuta:

- nella Circ. n. 197/2015, per quanto riguarda le integrazioni salariali (CIG);
- nella Circ. n. 130/2017, per quanto riguarda le prestazioni del Fondo di Integrazione Salariale (cd. FIS. *Nella circolare viene riassunta la sola disciplina dell'assegno ordinario*).

Di seguito, per pronto riferimento, uno schema delle disposizioni.

<b>CIG A ZERO ORE</b>	Malattia insorge <b>durante</b> la CIG:  il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali e non deve comunicare lo stato di malattia.	Malattia <b>precedente</b> l'inizio della sospensione ( <i>due ipotesi</i> ):  1) se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;  2) qualora non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.
<b>CIG ORARIO RIDOTTO</b>	Prevarrà l'indennità economica di malattia.	

**NB:** Le regole per la Cassa Integrazione Ordinaria si applicano, in via analogica, alla CIG in deroga (CIGD).



<b>FIS A ZERO ORE</b>	Malattia insorge <b>durante</b> il periodo di sospensione:  la malattia non è indennizzabile, il lavoratore continuerà a percepire l'assegno ordinario e non dovrà comunicare lo stato di malattia	Malattia <b>precedente</b> l'inizio della sospensione ( <i>due ipotesi</i> ):  1) se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia beneficerà delle prestazioni garantite dal FIS dalla data di inizio delle stesse; 2) se non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.
<b>FIS ORARIO RIDOTTO</b>	L'assegno ordinario non è dovuto, in alcun caso, per le giornate di malattia, indipendentemente dall'indennizzabilità di queste ultime	

Non essendo intervenute modifiche alla disciplina sopra illustrata, la stessa continua ad applicarsi anche con riguardo alle domande di prestazioni di integrazione salariale (CIG, FIS, CIGD) intervenute nel corso dell'emergenza epidemiologica per COVID-19.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore  
Avv. Paolo Baldazzi